

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1600

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BOCCIA

Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, concernente la competenza per la vigilanza sull'Ente nazionale per il microcredito

Presentata il 18 settembre 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge modifica l'articolo 8, comma 4-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che, nell'ambito delle disposizioni urgenti per l'economia, disciplina la materia dell'accesso al microcredito da parte delle piccole e medie imprese.

Il microcredito rappresenta una realtà socio-economica, internazionalmente riconosciuta, ai fini della crescita così come, peraltro, attestato dalla Commissione europea e dagli atti del G8.

In Italia il coordinamento del settore è svolto dall'Ente nazionale per il microcredito.

Tale Ente persegue l'obiettivo dello sradicamento della povertà e della lotta all'esclusione sociale in Italia e in ambito

internazionale, sia nei Paesi in via di sviluppo che nelle economie di transizione, attraverso gli strumenti della microfinanza e l'inclusione finanziaria.

Le attribuzioni all'Ente di attività diversificate nelle competenze che investono più dicasteri portano a decidere opportunamente, che l'Ente sia sottoposto, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, alla vigilanza diretta della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Tale spostamento di competenze dal Ministero dello sviluppo economico, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, faciliterà processi di determinazione istituzionale e di coordinamento necessari per l'attività finora svolta dall'Ente, incentivando l'aggregazione tra i vari e molteplici referenti istituzionali che già interagiscono con l'Ente medesimo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al comma 4-*bis* dell'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)* sono aggiunte in fine, le seguenti parole: « . La vigilanza sull'Ente è attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »;

b) alla lettera *c)*, le parole: « trasmessa al Ministero vigilante » sono sostituite dalle seguenti: « trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri ».

